

## DELIBERA N. 75/22/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GTV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELESANTERNO”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NEGLI ARTT. 40, COMMA 1, 36-BIS, COMMA 1, LETT. B) E C), N. 3 E 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, NONCHÉ NEGLI ARTT. 3, COMMA 2 E 5-BIS, COMMII 3 E 4 DELLA DELIBERA AGCOM N. 538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONE N. 02/21 - PROC. 14/22/MMR)**

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 maggio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*”;

CONSIDERATO che l'art. 40 del d.lgs. n. 177 del 2005 trova corrispondenza nell'art. 47 del d.lgs. n. 208 dell'8 novembre 2021, il quale sancisce che “*sono vietate le televendite contenenti messaggi che [...] inducono a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o per la tutela dell'ambiente*”;

CONSIDERATO altresì che all'art. 71, comma 4, ultimo periodo, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, è previsto che restino in vigore fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui agli articoli da 36-bis a 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005 che qui specificamente rilevano;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal

Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente delle Regioni Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna ed in particolare l'art. 4 della stessa che delega al Corecom l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e contestazione

Con atto del CO.RE.COM. Emilia-Romagna - Cont. n. 02/2021 è stata contestata, in data 29 dicembre 2021 e notificata in pari data, alla società GTV S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telesanterno"), la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 40, comma 1, 36-bis, comma 1, lett. b) e c), n. 3 e 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché negli artt. 3, comma 2 e 5-bis, commi 3 e 4 della delibera AGCOM n. 538/01/CSP.

Le violazioni sono state riscontrate nell'ambito dell'attività di monitoraggio della programmazione finalizzata alla verifica della conformità alla normativa in vigore, che il CO.RE.COM. Emilia-Romagna compie su delega dell'Autorità, e che ha condotto all'avvio di una sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dall'emittente dalle ore 00:00 del giorno 25 settembre 2021 alle ore 24:00 del giorno 01 ottobre 2021.

Il suddetto CO.RE.COM., pertanto, dopo aver acquisito in data 25 ottobre 2021 la relazione finale fornita dal soggetto incaricato della registrazione e dell'analisi dei dati, e dopo aver esaminato le registrazioni, ha rilevato che la società GTV S.r.l., esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telesanterno", ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive che incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute e la sicurezza del telespettatore, in violazione, altresì, della normativa legislativa e regolamentare vigente concernente le televendite e le comunicazioni commerciali non riconoscibili e non distinguibili dal resto del contenuto editoriale infrangendo le disposizioni normative sancite dagli artt. 40, comma 1, 36-bis, comma 1, lett. b) e c), n. 3, e 37, comma 1, del d.lgs. 177 del 2005, nonché dagli articoli 3, comma 2, e 5-bis, commi 3 e 4 della delibera n. 538/01/CSP.

In particolare, dagli esiti dell'attività istruttoria espletata è emerso quanto segue.

"Telesanterno" è un'emittente autorizzata alla trasmissione locale in tecnica digitale terrestre, nella cui programmazione sono presenti trasmissioni riconducibili allo "Stile di vita Life 120" ed alla vendita degli integratori "Life 120" e delle vitamine "Vitalife C" e "Vitalife" che vengono frequentemente replicate nell'arco delle 24 ore.

In particolare, tale emesso televisivo consta di programmi di supposta informazione scientifica che si sostanziano in una rubrica di approfondimenti divulgativi (*Il Cerca Salute*) rispetto ad una amplissima gamma di patologie (cistite, fibromialgia, Aids, sclerosi multipla, tumore, diabete, gastrite, Alzheimer, ipertensione, depressione, ecc.), tutti commentati dal giornalista pubblicista Adriano Panzironi, il quale, intervistato da un moderatore in studio, in totale assenza di contraddittorio, argomenta sulle cause di tali patologie, asseritamente riconducibili alla dieta mediterranea, ricca di carboidrati ed illustra le caratteristiche e gli effetti benefici del metodo “Life 120”, ideato dallo stesso Panzironi e basato, oltre che sull’adozione di un regime alimentare privo di carboidrati, sull’assunzione di integratori specifici, vitamine e prodotti alimentari promossi in comunicazioni commerciali che, sistematicamente, interrompono la programmazione dell’emittente.

Tale programmazione, quindi, non si basa solo sulla descrizione del menzionato stile di vita, ma anche sull’offerta diretta al pubblico attraverso il mezzo televisivo degli integratori della linea Life 120 e sulla acquisizione e la messa in onda di “*testimonianze*” di soggetti che avrebbero ottenuto la regressione o, in alcuni casi la guarigione, da malattie, anche gravi, e che vengono trattate in specifiche rubriche quali “*Life 120 Stories*” o a “*Cena con Panzironi*” o ancora “*Testimonianze del popolo Life 120*”. Dalla visione delle registrazioni è emersa, altresì, una versione de “*Il Cerca Salute*” che si svolge dinanzi ad una numerosissima platea, una sorta di teatro, in cui il conduttore, insieme al signor Panzironi, dichiara che lo stile di vita Life 120 è non solo determinante per la guarigione di numerose patologie quali cistite, tumore, gastrite, diabete, ipertensione, ma è anche più efficace rispetto ai farmaci prescritti dalla “medicina tradizionale” o “dogmatica”.

La programmazione pubblicitaria in questione, in evidente contrasto con le norme vigenti in tema di pubblicità che presiedono alla tutela della salute e della sicurezza degli ascoltatori di cui agli artt. 40, comma 1, 36-bis, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, appare, come detto, interamente finalizzata alla divulgazione dello stile di vita “*Life 120*” attraverso la presenza in studio del medesimo conduttore, mentre sullo schermo appare il marchio “*Life 120 Network*” e didascalie in sovrapposizione suggeriscono di telefonare al fine di acquisire informazioni sullo stile di vita divulgato, rendendo, così, la pubblicità dei prodotti non riconoscibile, come invece prescritto dall’art. 37, comma 1, del succitato d.lgs. n. 177 del 2005.

Nel corso delle trasmissioni, inoltre, sono andate in onda le comunicazioni commerciali degli integratori della linea Life 120 erroneamente indicati come “telepromozioni”, con cui vengono pubblicizzati e venduti al pubblico i prodotti della linea “*Life 120*” che riportano in sovrapposizione in modalità fissa sia il numero di telefono, sia il sito *internet* cui il pubblico può rivolgersi, configurando quanto trasmesso come “*televendita*”. Durante tutti i già menzionati messaggi promozionali dove è assente in sovrapposizione la scritta “*televendita*”, così come invece imposto dall’art. 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP, non è menzionato, come prescritto dall’art. 5-bis, comma

3, della delibera 538/01/CSP, il diritto di recesso, né vengono indicati i riferimenti del venditore prescritti dall'art. 5-bis, comma 4 della medesima delibera 538/01/CSP.

Nel corso della programmazione, infine, sono pubblicizzati gli “*spacci*” dei prodotti della linea Life 120, in assenza di adeguati mezzi percettivi che rendano i messaggi pubblicitari chiaramente riconoscibili come tali, in contrasto con quanto sancito dall'art.3, comma 1 della delibera n. 538/01/CSP, mentre, tra un programma e l'altro o all'interno dei programmi medesimi appare in video la pubblicità del libro “Vivere 120 anni” e del nuovo libro “Vivere oltre il Covid 19”, il cui sottotitolo reca “La prevenzione e le cure per vincere il SARS-COV-2”.

A titolo esemplificativo si riportano le violazioni comate sopra riportate, riscontrante nei seguenti giorni e nei seguenti orari, e replicati, più volte, nel corso dell'intero periodo oggetto di monitoraggio:

in data 25 settembre 2021: alle 00:01 va in onda uno speciale sull'ipertensione, diabete, zuccheri ed insulina; il sig. Panzironi dichiara che “*lo zucchero è il distruttore dell'umanità*”. Segue l'interlocuzione tra conduttore e pubblico con la richiesta: “*accenda la lampadina chi è guarito da ipertensione, tachicardia, fibrillazione atriale grazie a Life 120*”, seguita da “*Spenga la lampadina chi, dopo Life 120 non prende più farmaci per queste patologie*”. Dalla platea, in numerosissimi rispondono.

Alle ore 00:01:26, in assenza di alcuna segnalazione scorre la pubblicità del libro “Vivere oltre il Covid 19”.

Alle ore 00:03 circa, va in onda una puntata de “Il Cerca Salute” sulle cause delle malattie intestinali: il sig. Panzironi, presentato dal moderatore, dichiara: “*si scoprirà il lato oscuro dei probiotici, alimenti che si trovano nei supermercati e che ci dicono che fanno bene al nostro intestino*”. Seguono commenti del sig. Panzironi in merito alla correlazione tra l'assunzione di zuccheri, cereali, pane e pasta e l'insorgere di varie malattie come la disbiosi intestinale. Durante l'intervista compare in video l'immagine del libro “Vivere 120 anni”, con la scritta “*Ordina il libro di Adriano Panzironi*” ed il numero di telefono, mentre, di continuo, scorre un banner con l'indicazione delle città in cui sono presenti gli “*spacci*” dei prodotti “Life 120”.

Alle ore 00:40 viene trasmessa, nuovamente, priva di segnalazione visiva o acustica la pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”, ugualmente alle ore 00:45, la pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”.

Alle ore 00:48 dello stesso giorno va in onda “*Life 120 stories in tour – Treviso*”, dove sono trasmesse testimonianze di persone che, adottando lo stile di vita Life 120, dichiarano di essere guariti o migliorati da numerose patologie. In particolare, un intervistato dichiara di aver sospeso la terapia a base di farmaci, “*dopo aver avuto un infarto*”, grazie al citato stile di vita Life 120; un'altra persona dichiara che è migliorata dalla malattia genetica di esostosi ossea (malformazioni del tessuto osseo) e che è scomparso un “*condrosarcoma maligno*” che si era formato su una di queste esostosi.

Alle 20:01 va in onda uno speciale su “gastrite e reflusso”: il sig. Panzironi, presente in studio, dichiara: “*se ci stanno seguendo i proprietari dei network nazionali, tipo Rai,*

*Mediaset, La7 saranno molto preoccupati perché questi farmaci sono quelli dove le aziende farmaceutiche spendono più soldi per la pubblicità su queste emittenti*”. Durante l'intervista compare in video, ancora una volta priva di segnalazione, la pubblicità del libro “Vivere 120 anni”, con la scritta “Ordina il libro di Adriano Panzironi” ed il numero di telefono, mentre, di continuo, scorre un banner con l'indicazione delle città in cui sono presenti gli “spacci” dei prodotti “Life 120”.

Alle ore 20:03, priva di adeguata segnalazione viene trasmessa la pubblicità degli integratori e degli spacci Life 120.

Alle ore 20:48 del medesimo giorno viene trasmessa la rubrica “Life 120 stories” registrata nella città di Catania: alcuni testimoni dichiarano che, adottando lo stile di vita Life 120, sono guariti da numerose patologie. In particolare, un “testimone” dichiara di essere guarito da artrosi, male al ginocchio, mal di schiena e pressione alta; un'altra testimone dichiara di essere dimagrita 27 kg e di essere guarita dal morbo di Crohn. Un altro ospite della trasmissione dichiara di “aver risolto tutti i suoi problemi come il diabete di tipo 2, le allergie, il colesterolo, la cardiopatia, la pressione alta; ed inoltre afferma di non assumere più insulina, né altri farmaci”. L'ultima testimonianza è quella di una persona che dichiara di “avere superato numerosi problemi di salute, come ad esempio l'artrite psoriasica, la steatosi epatica, la sindrome delle gambe senza riposo, gli attacchi di panico, i problemi di cervicale, i dolori articolari, il sanguinamento gengivale, oltre ad aver sanato il menisco, lesionato in due punti”.

In data 26 settembre 2021: alle ore 01.03, durante la rubrica “Storie di guarigione” va in onda la testimonianza di una signora che con riferimento a problemi articolari della madre, dichiara espressamente che “I medici avevano sbagliato le diagnosi” e, facendo riferimento al fatto che i dolori al ginocchio della madre sono migliorati, dichiara “doveva subire un intervento e invece ha risolto con Life 120”.

Alle 13.03 del medesimo giorno va in onda “Life 120 stories in tour – Cinisello Balsamo”, in cui sono trasmesse le testimonianze di coloro che si dichiarano guariti da malattie grazie a “Life 120”. In particolare, un intervistato dichiara di aver risolto reflusso, insonnia e diabete (con rischio amputazione del piede) e glicemia glicata; un'altra persona dichiara di non soffrire più di asma, problemi digestivi (travasi di bile), psoriasi (assunte creme al cortisone per anni) e fibromialgia.

Alle ore 13:14 va in onda la pubblicità di “Life 120 - Uno stile di vita”, degli integratori e degli spacci Life 120, in assenza di alcun tipo di segnalazione ottica o acustica.

Alle 13.17 va in onda una puntata de “Il Cerca Salute” sulle “vere cause del tumore”: il sig. Panzironi, intervistato dal moderatore, in totale assenza di contraddittorio dichiara: “*Stasera parleremo forse della verità più scottante, ovvero le cause di uno dei mali più pericolosi per l'uomo che addirittura porta a mille nuovi casi di malati ogni giorno in Italia*”. Segue un video sul tumore, che viene commentato dal sig. Panzironi il quale parla delle differenze tra i vari tumori e dei vari fattori che incidono sul risultato delle cure. Di seguito il sig. Panzironi in merito alle cause che determinano l'insorgere dei tumori afferma: “*stiamo perdendo la guerra contro il cancro in malo modo, diversamente dalle pubblicità progresso che vengono trasmesse ed alla verità che ci raccontano*”; quindi

riferisce dalla “*correlazione tra l'assunzione di zuccheri, cereali, pane e pasta e l'insorgere della patologia*”.

Alle ore 20:47 viene trasmessa la rubrica “*Life 120 stories in tour - Apertura spaccio a Napoli*” durante la quale, tra gli altri, un testimone afferma che, adottando lo stile di vita Life 120, ha “*ottenuto notevoli benefici perché non assume più le medicine per pressione alta, prostata e colecisti*”; segue la testimonianza di una signora che dichiara di avere “*risolto artrosi e dolori generali*” mentre il marito sarebbe “*guarito dal diabete*”; alle ore 21.00 , ancora in assenza di segnalazione è trasmessa la pubblicità degli integratori e del libro “*Vivere 120 anni*”.

Alle ore 20:52 va in onda, infine, lo speciale “*A cena con Panzironi – Cuneo*” dove un “testimone” dichiara che “*le allergie di cui soffriva da 15 anni sono sparite e che i valori del colesterolo cattivo sono rientrati in due mesi*”; segue la testimonianza di una persona che afferma di “*aver sofferto di psoriasi molto marcata per 18 anni: dopo 8 giorni di Life 120 la psoriasi è sparita*”; un altro testimone dichiara che “*i problemi alla gola sono scomparsi in un mese e mezzo e che anche il “neuroma di Morton” sotto il piede non c'è più*”.

In data 27 settembre 2021, alle ore 00.40 vengono trasmesse le televendite degli integratori e del libro “*Vivere 120 anni*”; ed alle ore 00:44 la pubblicità per consulenza gratuita con biologi nutrizionisti che “*ti forniranno le linee guida per raggiungere il tuo benessere*”; alle 00:45, ancora, *Life 120 stories in tour - Apertura spaccio a Roma Magliana*, in cui appaiono in video numerose le testimonianze di coloro che, adottando lo stile di vita Life 120, sono guariti da numerose patologie. In particolare, un intervistato dichiara di aver “*eliminato il problema della disbiosi dopo tre giorni dall'inizio dello stile di vita Life 120 e di aver risolto del tutto il problema della depressione*”.

Alle ore 14.10 va in onda una puntata de “*Il Cerca Salute*” sulle “*vere cause dell'Alzheimer*”: al riguardo il sig. Panzironi si esprime non solo sulle cause della malattia, ma anche sui cibi che la provocherebbero. Viene poi mandato in onda un video che dimostra la correlazione tra cibo e infiammazione del tessuto cerebrale e la relazione stretta tra stress e Alzheimer. Alla domanda “*È vero che l'Alzheimer non è curabile?*”, il sig. Panzironi risponde “*Se le persone adottano una giusta alimentazione e integrazione, si può fermare la progressione della patologia e si può fermare la regressione della mente*”. A supporto delle sue parole viene mandata in onda la testimonianza di un medico. Il sig. Panzironi dichiara poi che “*L'alimentazione può fare tanto, con l'assunzione degli zuccheri distruggiamo il microcircolo e aiutiamo il sorgere dell'Alzheimer. La vitamina C e D con gli omega 3 fanno in modo che i tessuti non si infiammino*”. Durante l'intervista - in assenza di adeguata segnalazione - compare in video l'immagine del libro “*Vivere 120 anni*”, con la scritta “*Ordina il libro di Adriano Panzironi*” ed il numero di telefono, mentre, di continuo, scorre un banner con l'indicazione delle città in cui sono presenti gli “*spacci dei prodotti Life 120*”. Alle ore 14:47 viene trasmessa, ancora una volta priva di adeguata segnalazione, la pubblicità degli integratori e del libro “*Vivere 120 anni*”; alle ore 14:51, quella del libro “*Vivere oltre il Covid 19*”; e alle ore 14:52, una puntata del *Il Cerca Salute*, che racchiude le cosiddette “*statistiche delle guarigioni*”, che avrebbe l'obiettivo di dimostrare l'efficacia dello stile di vita Life 120.

Durante la programmazione dell'intero periodo monitorato è andata in onda, inoltre, la rubrica “*A cena con Panzironi*”, recante la ripresa televisiva di numerosi sostenitori del metodo “*Life 120*”, ripresi convivialmente a cena, in diverse città italiane, in assenza di qualsivoglia precauzione di distanziamento sociale, in cui si susseguono le testimonianze di guarigione che si riferiscono ad importanti patologie quali cisti ovariche, diabète mellito, problemi prostatici, ulcera duodenale; tutti asseritamente guariti grazie a Panzironi e allo stile di vita da lui divulgato, stile di vita che, come sottolineato in tutte le testimonianze, è necessario seguire continuativamente, addirittura per anni. Ad esempio, alle 15,28 del 27 settembre 2021, è andato in onda lo speciale “*A cena con Panzironi-Ancona*”, in cui un intervistato dichiara che “*curava la pressione alta con le pasticche, ma ora la pressione è regolare, senza prendere pillole*”; segue la testimonianza di un signore che, “*reduce da ictus*”, ha iniziato a seguire lo stile di vita *Life 120* e ha, da subito, riscontrato “*riduzione di sintomi a livello neurologico*”. Esaurito lo speciale, alle ore 15,41 ha inizio la pubblicità degli “*spacci Life 120*”. In particolare, un testimone dello “*spaccio di Catania*” afferma che, adottando lo stile di vita *Life 120*, dopo 3 anni e 8 mesi di *Life 120*, è guarito da “*diabète di tipo 2, pressione alta, allergie, colesterolo, cardiopatia, formicolio ai piedi*”, oltre ad esser dimagrito 20 kg; segue la testimonianza di una persona che affermadi essere guarito da “*artrite psoriasica, sindrome gambe senza riposo, cirrosi epatica, attacchi di panico, cervicale e dolori articolari*”.

Alle ore 16,52, va in onda “*A cena con Panzironi – Chieti*” in cui un “*testimone*” dichiara di essere guarito da “*neuropatia diabetica, fegato grasso, colesterolo, trigliceridi, glicemia ed ernia iatale e di aver normalizzato i valori del sangue sin da subito*”; segue la dichiarazione di una persona che afferma di “*aver eliminato completamente l'uso di farmaci*”.

Infine, alle ore 15.55, sempre del 27 settembre 2021, va in onda una puntata de “*Il Cerca Salute*” dedicata alle allergie che si svolge dinanzi a una numerosissima platea, una sorta di teatro, in cui il conduttore, insieme al signor Panzironi, dichiara che lo stile di vita *Life 120* è stato determinante per la guarigione dalla patologia e, soprattutto, è anche più efficace rispetto ai farmaci prescritti dalla “*medicina tradizionale, come i farmaci biologici, immunoterapia per le graminacee in compresse, oltre a cortisone e vaccini*”. Il conduttore, al fine di comprovare tale affermazione, esclama: “*Chi di voi è guarito da allergie, e chi di voi non prende più farmaci?*”. Dalla platea, si accendono, numerosissime le luci.

Il 28 settembre 2021, alle ore 00.47, va in onda una puntata de “*Il Cerca Salute*” dedicata al diabète che si svolge dinanzi a una numerosissima platea, una sorta di teatro, in cui il conduttore, insieme al signor Panzironi, dichiara che lo stile di vita *Life 120* è stato determinante per la guarigione dalla patologia e, soprattutto, è anche più efficace rispetto ai farmaci prescritti dalla “*medicina tradizionale*”. “*La medicina ufficiale*” – afferma Panzironi - “*continua a far ammalare e morire le persone*”: il conduttore, al fine di comprovare tale affermazione, esclama: “*Chi di voi è guarito da diabète, iperglicemia e iperinsulinemia, e chi di voi non prende più farmaci?*”. Dalla platea, si accende, ancora, una fitta rete di luci.

Alle ore 15.07 va in onda il Focus: “*Si può guarire dall'AIDS?*”. La trasmissione inizia con una generica illustrazione della malattia da parte del sig. Panzironi, seguita da alcuni video, tratti dalla rete, illustrativi del virus dell'HIV e la malattia ad esso collegata, l'AIDS. Il sig. Panzironi parla poi degli effetti positivi che una giusta alimentazione può avere sui sieropositivi; in particolare, consiglia lo stile di vita Life 120, utile per poter diminuire la quantità di farmaci assunti. Durante l'intervista, inoltre, compare in video l'immagine del libro “*Vivere 120 anni*”, con la scritta “*Ordina il libro di Adriano Panzironi*” ed il numero di telefono, mentre, di continuo, scorre un *banner* con l'indicazione delle città in cui sono presenti gli “spacci” dei prodotti “Life 120”. Segue la testimonianza di un intervistato anonimo, sieropositive, la cui salute è migliorata dopo “*l'inizio del nuovo stile di vita*”. Subito dopo, in assenza di alcun tipo di segnalazione viene mandata in onda la pubblicità dello spaccio di “Life 120” in cui sono venduti i prodotti alimentari della linea life 120.

Il giorno 29 settembre 2021, alle 14.46 sono trasmesse le pubblicità non segnalate del libro “*Life120: vivere oltre il COVID*” e degli integratori della medesima linea Life 120. A seguire, alle ore 14,51 va in onda lo speciale “*Life 120 Stories- Treviso*” in cui un testimone afferma che “*solo dopo quattro giorni di Life 120 ha risolto completamente i problemi causati da dolori articolari, mal di testa, mal di schiena e problemi all'anca*”. Segue la testimonianza di una persona che si dichiara guarita da “*setticemia, diabete, ulcera, apnea notturna, intolleranze e allergie*”.

Il giorno 30 settembre 2021, alle ore 00:04 va in onda una puntata del “*Il Cerca salute*” concernente le cause della depressione e degli attacchi di panico, definite come “*una sorta di epidemia diffusa in tutto il mondo occidentale, ma di cui la medicina ufficiale non si occupa*”. Le cause di tali patologie, secondo il sig. Panzironi, risiedono nello stile di vita e, soprattutto, nell'alimentazione. Durante l'intervista compare in video l'immagine del libro “*Life 120*” con la scritta “*ordina il Libro*” ed il numero di telefono, mentre di continuo scorre un *banner* con l'indicazione delle città in cui sono presenti gli “spacci” dei prodotti “*Life 120*”. Immediatamente dopo, ha inizio un messaggio promozionale che riporta in sovrapposizione in modalità fissa sia il numero di telefono, sia il sito *internet* cui il pubblico può rivolgersi, nonché il prezzo degli integratori, configurando quanto trasmesso come “*televendita*”. Durante i predetti messaggi promozionali è, tuttavia, assente in sovrapposizione la scritta “*televendita*”, né è menzionato, come prescritto dall'art. 5-bis, comma 3, della delibera 538/01/CSP, il diritto di recesso, né vengono indicati i riferimenti del venditore prescritti dall'art. 5-bis, comma 4 della medesima delibera 538/01/CSP.

Alle ore 14:06 del medesimo giorno va in onda “*Il Cerca salute: il segreto per vivere 120 anni*”: in questa puntata il sig. Panzironi parla dei cibi che accorciano la nostra vita e di quelli che, secondo quanto scritto nei suoi libri, possono allungarla fino ai 120 anni. Tale età è il limite biologico della vita umana, che viene però accorciato dal sopraggiungere di malattie che, secondo il sig. Panzironi, è possibile evitare abbracciando - unicamente - il suo stile di vita. Subito dopo, in assenza di alcun tipo di segnalazione viene mandata in onda la pubblicità dello spaccio di “*Life 120*” in cui sono venduti i prodotti alimentari della linea life 120;

Alle ore 15:04:05 viene trasmesso un *focus* sull'epatite B, in cui il sig. Panzironi mostra - senza fonti a corredo - la diffusione della malattia. L'arma per contrastare il virus, si trova secondo il sig. Panzironi, nel nostro stesso organismo, prima che l'epatite diventi cronica, aggredendo il fegato. Bisogna quindi rafforzare il sistema immunitario, ma non con le terapie consigliate da quella che viene chiamata "medicina ufficiale": fondamentale, secondo quanto teorizzato con lo stile di vita Life 120, è una corretta alimentazione e, soprattutto, l'integrazione. Durante l'intervista compare in video l'immagine del libro "Vivere 120 anni", con la scritta "*Ordina il libro di Adriano Panzironi*" ed il numero di telefono, mentre, di continuo, scorre un *banner* con l'indicazione delle città in cui sono presenti gli "spacci" dei prodotti "Life 120". Nella seconda parte della puntata viene intervistata una signora che racconta la storia della sua malattia e di come è guarita dall'epatite grazie allo stile di vita consigliato dal sig. Panzironi.

Nel corso dei citati programmi scorre sovente in sovraimpressione un *banner* in cui il sig. Panzironi dichiara che dopo quattro anni si è concluso con una archiviazione definitiva l'attacco giudiziario promosso nel 2018 dall'Ordine dei medici di Roma. Segue la notizia dell'inaugurazione di diversi punti vendita dello spaccio Life 120 (oltre cinquanta negozi). Vengono, da ultimo, indicati il numero di "*seguaci dello stile di vita Life 120 ed il numero di persone che hanno testimoniato e dichiarato di aver ottenuto miglioramenti sostanziali delle proprie patologie*". Viene, infine, indicata l'apertura di venticinque negozi, di cui vengono indicati gli indirizzi, nelle principali province italiane.

## **2. Deduzioni della società**

La società in parola ha presentato memorie difensive (prot. n. 3363 del 31 gennaio 2022) e ha chiesto di essere sentita in merito ai fatti contestati. Negli scritti difensivi e nel corso dell'audizione, tenutasi il giorno 22 marzo 2022, il legale della Società GTV S.r.l. ha, sostanzialmente, così argomentato le proprie tesi difensive.

In via preliminare, viene sostanzialmente evidenziato che, "*a far data dal 1° Ottobre 2021 la società GTV ha deciso autonomamente di terminare la programmazione delle trasmissioni "Life 120"*".

Inoltre, nelle memorie si afferma che "*le opinioni espresse dal Sig. Panzironi, in qualità di giornalista, sono esclusivamente volte alla diffusione di informazioni attinenti al benessere ed alla salute delle persone [...], nell'esercizio della costituzionalmente riconosciuta libertà di espressione e di opinione. Il dettato del d.lgs. n. 177/2005 stabilisce, infatti che sono principi fondamentali in materia di comunicazioni sia la garanzia della libertà dei mezzi di comunicazione che la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione che viene in tal modo esercitata all'interno delle trasmissioni contestate.*" [...] In particolare, all'interno dei programmi oggetto di contestazione viene specificato sia verbalmente sia per mezzo di apposite scritte in sovraimpressione, che "*gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano*". Sul punto, inoltre, si evidenzia che

nei programmi oggetto di contestazione in nessun caso viene consigliato di eliminare l'utilizzo dei farmaci ovvero di sostituire questi ultimi con integratori.

L'Agcom, inoltre, viene asserito nella memoria, contesta che *"le forme pubblicitarie consistano in televendite e non telepromozioni: in realtà, nel caso di specie trattasi non già di televendite ma di telepromozioni, come peraltro chiaramente indicato in sovrappressione"*.

Da ultimo, si afferma la *"assoluta buona fede della Società GTV la quale ha confidato nella massiccia diffusione sull'intero territorio nazionale, anche tramite diverse e svariate emittenti, del format "Life 120", e la cui interruzione ingiunta dall'AgCom ad altre emittenti è stata dichiarata sproporzionata dalle citate ordinanze del TAR Lazio, nonché dal Consiglio di Stato, che ne hanno conseguentemente disposto la ripresa. L'emittente, pertanto, vista la successiva pronuncia da parte del Consiglio di Stato, che ha autorizzato la prosecuzione delle trasmissioni, ha continuato a mandare in onda le stesse[...]"*.

### 3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, si ritiene che la società GTV S.r.l. sia incorsa nella violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 40, comma 1, 36-bis, comma 1, lett. b) e c), n. 3, e 37, comma 1, del d.lgs. 177 del 2005, nonché dagli artt. articoli 3, comma 2, 5-bis, commi 3 e 4 della delibera 538 /01/CSP, per i motivi, di seguito, esposti.

Nondimeno, prima di controdedurre alle argomentazioni addotte dalla società GTV S.r.l., è opportuno, al fine di analizzare in modo esaustivo la fattispecie di cui si tratta, ripercorrere, temporalmente, i procedimenti che si sono succeduti negli ultimi anni e che hanno interessato la pubblicità del cosiddetto stile di vita "Life 120" e dei prodotti ad esso connessi.

Già nel 2018 è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "Life 120 Channel", conclusosi con l'adozione della delibera n. 72/19/CSP del 21 marzo 2019, per aver trasmesso, ininterrottamente, nel corso delle 24 ore di programmazione, informazioni pubblicitarie potenzialmente lesive della salute degli utenti, tali da diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i pericoli connessi al corretto uso dei farmaci, in particolare sotto il profilo della mancata assunzione degli stessi, o del tipo di alimentazione da seguire e quindi tali da risultare pregiudizievoli per la salute dei consumatori/utenti. Dirimente, si era rilevato, ai fini della disamina della fattispecie in esame, il parere del Consiglio Superiore della Sanità - Sezione III, espresso nella seduta del 9 ottobre del 2018 ed acquisito presso gli Uffici di questa Autorità in data 22 gennaio 2019 (prot. n. 0025168), nel quale si attesta che "il Metodo Life 120, diffuso e pubblicizzato attraverso stampa, programmi radiotelevisivi, social network ecc., "si basa su argomentazioni non supportate da evidenza scientifica; nega evidenze scientifiche già consolidate; diffonde informazioni non corroborate da alcuna evidenza relativamente alla associazione causa-

*effetto per alcune malattie e relativi fattori di rischio ( il consumo di carboidrati complessi come ad esempio gli amidi sono il vero motivo dell'epidemia tumorale) e pertanto invita all'abbandono delle terapie ufficiali per tali patologie; incorre in imprecisioni ed errori grazì, promette effetti su stato di salute e longevità biologicamente non plausibili e non dimostrabili, presuppone un'integrazione di nutrienti e sostanze bioattive, a dosi talvolta farmacologiche, non giustificate scientificamente; di fatto contribuisce alla disinformazione nutrizionale promuovendo una mal- educazione al comportamento alimentare; inoltre, si rileva che il sig. Adriano Panzironi non è in possesso di alcun titolo abilitante alla prescrizione o alla elaborazione di diete”.*

Successivamente, nel marzo 2020, a seguito di nuove e numerose segnalazioni, ha avuto inizio un ulteriore ciclo di controlli sulla programmazione nazionale relativa ai canali che trasmettevano i *format* legati allo stile di vita Life 120 al fine di accertare eventuali inottemperanze anche alla luce dell'emergenza nazionale legata alla pandemia da Coronavirus. Di conseguenza, sono stati avviati il 19 marzo 2020 due procedimenti sanzionatori in cui, stante la ritenuta gravità della fattispecie, è stato richiamato il presidio sanzionatorio di cui all'art. 51, comma 9, del TU, che prevede la sospensione della programmazione fino ad un periodo massimo di sei mesi.

I suddetti provvedimenti di sospensione per un periodo di sei mesi dell'attività di diffusione dei contenuti da parte dei servizi di media audiovisivi sul canale 880 SAT e sul canale 61 DTT, sono stati adottati, rispettivamente, con le delibere 152 e 153/20/CONS del 7 aprile 2020. Le condotte valutate sono state ritenute particolarmente gravi in quanto si è ritenuto che gli autori e il protagonista dei programmi in questione avessero utilizzato un modulo comunicativo basato sulla suggestionabilità dello spettatore medio per proporre, associandola alle tematiche relative alla epidemia da Covid-19, la promozione dello stile di vita e della commercializzazione dei prodotti Life 120, prospettando gli stessi, se non come alternativo, quantomeno come imprescindibile complemento alle indicazioni terapeutiche provenienti dalle autorità sanitarie.

La circostanza riferita nelle memorie difensive, che le suddette delibere siano state sospese dal TAR del Lazio non può in alcun modo avere valore esimente, dal momento che il Giudice amministrativo, in accoglimento delle istanze cautelari presentate, ha disposto con le ordinanze n. 3680/2020 e n. 3678/2020 la sospensione dell'efficacia delle delibere richiamate *in parte qua* ed ha fissato l'udienza per la trattazione del merito dei ricorsi. Il giudice di prime cure, infatti, si è limitato a sospendere il provvedimento (recante l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 51, comma 9, del Tusmar di sospensione per un periodo di sei mesi dell'intera attività di diffusione dei contenuti da parte del destinatario), limitatamente alle ulteriori trasmissioni, ribadendo in maniera inequivocabile che “*deve comunque ritenersi inibita la diffusione di specifici contenuti che possano ingenerare disinformazione nel pubblico e ispirare comportamenti non raccomandati dalle competenti autorità sanitarie*”.

Successivamente, nei confronti delle succitate delibere (152/20/CONS e 153/20/CONS), che sono ad oggi oggetto di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, si è espresso il TAR in primo grado (Cfr. sentenze n. 12884 e 12883 del 2 dicembre 2020)

che ha parzialmente accolto il ricorso presentato (ed i motivi aggiunti) nella sola parte relativa al dedotto profilo di non proporzionalità della sanzione adottata, mentre ha rigettato o dichiarato assorbiti gli altri motivi di ricorso e la connessa domanda risarcitoria, ritenendo, al contrario che *“il provvedimento impugnato, dopo avere analiticamente ricostruito il fatto (che non è contestato nella sua dimensione storica, ma solo nella valutazione che di esso l’Autorità ha effettuato), nonché riportato le controdeduzioni svolte dalla società, fornisce una ampia e coerente motivazione in merito alla ritenuta integrazione delle violazioni alle citate disposizioni del TUSMAR nonché alla gravità della condotta posta in essere, ravvisata nella diffusione, nel descritto particolare – ed, anzi, straordinario – contesto caratterizzato dalla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale, tramite il mezzo televisivo, oggetto come detto di uno speciale e rafforzato monitoraggio, di una comunicazione audiovisiva avente ad oggetto le possibili proprietà terapeutiche di uno stile di vita “low carb”, accompagnato dall’assunzione di integratori e vitamine, con conseguente potenziale pericolo di “allentamento” delle cautele raccomandate dalle autorità sanitarie per la prevenzione dell’epidemia e, dunque, rischio per la salute pubblica”.*

Quanto alla prospettazione proposta dalla Società, secondo cui gli addebiti contestati ledono la libertà di espressione e di divulgazione del Signor Panzironi di esprimere le proprie opinioni su tematiche scientifiche e mediche, è da dire che questa appare priva di fondamento.

Le trasmissioni oggetto di contestazione, invero, non possono essere in alcun modo qualificate come programmi scientifici, né tantomeno di *“informazione scientifica”*, né, di conseguenza, può essere accolto il richiamo alla *“libertà di informazione”* che comunque, in relazione al bene privilegiato della salute, soprattutto in un contesto storico di estrema emergenza come quella legata all’attuale pandemia da coronavirus, deve necessariamente assumere i caratteri della doverosità ed inderogabilità. Il signor Panzironi, infatti, protagonista dei programmi in questione, non risulta vantare alcun titolo accademico o comunque di riconosciuta condivisione da parte della comunità scientifica tale da conferire autorevolezza scientifica alle proprie affermazioni.

L’intera costruzione dei programmi in questione, la cui vocazione è sostanzialmente pubblicitaria, dunque, non può essere correttamente letta se non alla luce dell’obiettivo perseguito che è, evidentemente, la commercializzazione di quegli integratori che vengono promossi nel corso di tutti i programmi: non a caso, infatti, i programmi sono sistematicamente interrotti per lasciare spazio proprio ai *claim* commerciali e alle televendite che mirano alla commercializzazione di tali integratori, attraverso il ricorrere di formule verbali, affermazioni con valenza tipicamente pubblicitaria nell’ambito di un programma pretesamente informativo. Ne deriva una comunicazione a evidenti scopi commerciali, idonea a stimolare la possibile propensione dello spettatore, soprattutto quello che versa in cattivo stato di salute, ad acquistare gli integratori proposti in vendita.

Ne consegue che la fattispecie in esame risulta particolarmente subdola con riguardo alla influenza esercitata sul comportamento – non meramente economico – dei telespettatori (e, quindi, degli stessi quali potenziali consumatori). Infatti, a differenza

dell’ipotesi ricorrente dei messaggi promozionali fuorvianti o ingannevoli, in questo caso l’intera programmazione risulta confezionata in modo da fungere da contenitore per la promozione di prodotti commerciali (*id est*: gli integratori e gli altri prodotti della linea Life 120), in modo da ingenerare nei telespettatori il convincimento che l’offerta commerciale sia meritevole di accoglimento in quanto suffragata dalle prospettazioni del signor Panzironi e dalle testimonianze di vita in precedenza trasmesse.

L’effetto immediato e diretto di tali programmi, che si esplica sul comportamento economico dei destinatari in quanto sollecitazione all’acquisto dei prodotti promossi, comporta altresì un inevitabile aumento della eventualità che lo spettatore “*vulnerabile*”, possa sottovalutare o non prendere in seria considerazione le indicazioni della medicina ufficiale, mettendo quindi a rischio la propria salute, senza la necessaria percezione della natura promozionale del messaggio, confezionato sulla base di una asserita scientificità delle proposte commerciali.

Le suddette “*tecniche di persuasione*” si possono ravvisare proprio negli episodi contestati, quantunque siano presenti gli avvisi circa l’importanza di consultare il proprio medico curante: si pensi alla testimonianza del soggetto che, “*reduce da ictus*”, ha iniziato a seguire lo stile di vita Life 120 e che ha, da subito, riscontrato una “*riduzione di sintomi a livello neurologico*”, o al condizionamento psicologico che può determinarsi nel malato di AIDS o nel soggetto depresso o affetto da Alzheimer.

Conseguentemente, questa Autorità ravvisa il carattere pubblicitario dei messaggi in esame. Ed in particolare, si ravvisa, come già anteriormente detto, l’assoluta peculiarità del messaggio pubblicitario veicolato attraverso l’emittente contestata: esclusivamente preordinato alla commercializzazione dei prodotti reclamizzati e “*venduti*” dallo stesso soggetto che li produce, attraverso l’utilizzo di tecniche comunicative che potrebbero indurre i telespettatori ad abbandonare i consigli della medicina ufficiale a favore di quella da egli stesso “*promossa*” sul canale in questione.

Le norme legislative, di rango primario nazionale e comunitario, nonché regolamentari attualmente vigenti afferenti alla pubblicità televisiva, e che assegnano all’AgCom le relative competenze di vigilanza e sanzionatorie sono molto puntuali nel proteggere i telespettatori dai contenuti, pubblicitari, potenzialmente pericolosi per la loro salute, così come accade anche per i contenuti pubblicitari atti ad arrecare danno allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e inerenti al divieto di pubblicità relativa al gioco d’azzardo.

In quest’ottica, pertanto, vanno perseguite le condotte poste in essere dalla società GTV S.r.l, che violano le norme contestate in tema di pubblicità poste a tutela della salute dei telespettatori ed inoltre infrangono anche quelle che attengono alla riconoscibilità dei messaggi pubblicitari, nonché le norme regolamentari che, specificatamente, disciplinano le televendite, con cui vengono pubblicizzati e venduti al pubblico i prodotti della linea “Life 120”.

Nelle diverse comunicazioni commerciali trasmesse e contestate, infatti, sono presenti tutti gli elementi atti ad individuare un’offerta al pubblico che, a norma dell’art. 1336 c.c., prevede la causa (compravendita del servizio), l’oggetto (gli integratori Orac

Spice, e le vitamine) e la forma (la telefonata). A tale proposito, in una delle televendite erroneamente indicate come telepromozione, il conduttore, lo stesso del “Cerca salute”, dice: “*Gli Orac Spice li potete trovare in tutte le farmacie al costo di 49 euro e 90, ma grazie a questa offerta potete averli a casa a 39 euro e 90*”. “È sicuramente un’offerta molto vantaggiosa; ma se ne volessi acquistare due?”. La conduttrice ribatte: “Ancora meglio! Se acquisti due confezioni di Orac Spice, e due confezioni di Vitamine C e D, il costo è di 49,90; e al costo di 79,90 euro, avrai in omaggio il nostro bestseller Vivere 120 anni”, “allora sai che ti dico Giusi? Che è sicuramente un peccato non telefonare”. “Hai ragione! Life 120 ti migliora la vita!”.

Nella fattispecie di cui si tratta, pertanto, i suddetti messaggi non possono qualificarsi come telepromozione, la quale si presenta come una delle tecniche di promozione commerciale finalizzate ad incrementare la notorietà di una determinata azienda mediante la presentazione dei suoi prodotti o servizi, marchi, segni distintivi in genere, ossia come ogni forma di pubblicità consistente nell’esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi nell’ambito della trasmissione di un programma televisivo, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. mm), del d.lgs. n. 177/05 e dell’art. 1, comma 1, lett. f), della delibera n. 538/01/CSP. Nel corso di una telepromozione, perciò, in genere un conduttore televisivo, nell’ambito di un programma, manifesta la “volontà promozionale dell’emittente” verso il prodotto/servizio pubblicizzato. Nel caso *de qua*, al contrario, siamo in presenza di veri e propri spazi pubblicitari, che presentano come detto precedentemente tutti gli elementi costitutivi della televendita, con la conseguente applicazione di tutta la normativa prevista dalla delibera 538/01/CSP, in tema di trasmissioni di televendita e la cui violazione è stata, correttamente, contestata.

Parimenti, ciascuna comunicazione audiovisiva che abbia un contenuto commerciale deve soggiacere alle disposizioni dettate in materia di distinzione delle medesime dal resto della programmazione. Nella fattispecie in esame, al contrario, si rileva che, nel corso della messa in onda delle trasmissioni contestate, viene mandata in onda la pubblicità degli spacci “Life 120” in cui sono venduti i prodotti alimentari della medesima linea life 120, in assenza di alcun tipo di segnalazione, con la conseguenza che il suddetto inserimento, presente sullo schermo televisivo privo di un evidente mezzo di percezione ottica necessario al telespettatore al fine di marcare un’adeguata discontinuità tra la comunicazione commerciale stessa e il resto del contenuto editoriale, non può che essere considerato un messaggio pubblicitario il cui contenuto commerciale è, esattamente, diffuso contemporaneamente a quello editoriale, e da cui consegue la mancata riconoscibilità dello stesso, in violazione dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 177 del 2005.

Né, infine, può valere, da ultimo, quale ravvedimento operoso la “cessazione delle trasmissioni contestate da parte della Società *a far data dal 1° ottobre 2021*”, essendosi, in ogni caso, già verificati effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

VISTO l'art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2005, che stabilisce che “è vietata la televendita che [...] induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente” e l’art. 47 del d.lgs. n. 208 dell’8 novembre 2021 il quale, allo stesso modo, sancisce che “sono vietate le televendite contenenti messaggi che [...] inducono a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o per la tutela dell’ambiente”;

VISTO l’art. 36-bis, comma.1, lett. b), del d.lgs. n. 177 del 2005, il quale stabilisce che “le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali;

VISTO l’art. 36-bis, comma.1, lett. c), n. 3, del d.lgs. n. 177 del 2005, il quale stabilisce che “le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza ”;

CONSIDERATO che l’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2005, così come, parimenti, l’art. 44, c.1 del d.lgs. n. 208 dell’8 novembre 2021 stabiliscono che “La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”;

CONSIDERATO che l’art. 3, comma 2 della delibera 538/01/CSP, del 26 luglio 2001 stabilisce che “Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”;

CONSIDERATO che l’art. 5-bis, comma 3, della delibera 538/01/CSP del 26 luglio 2001 stabilisce che “L’offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione. L’offerta deve altresì rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche”;

CONSIDERATO che l’art. 5-bis, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001 sancisce che “L’emittente deve accertare, prima dalla messa in onda della televendita, che il titolare dell’attività di vendita sia in possesso dei requisiti prescritti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA”;

RITENUTA la sussistenza delle violazioni contestate in ragione della rilevata

inosservanza da parte della società GTV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telesantereno*”, delle disposizioni normative contenute negli artt. 40, comma 1, 36-bis, comma.1, *lett. b) e c)*, n. 3, e 37, comma 1, del d.lgs. 177 del 2005, nonché dagli artt. articoli 3, comma 2, 5-bis, commi 3 e 4 della delibera 538 /01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatré/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a), e 5*, del d.lgs. n. 177/2005, il cui dettato è stato confermato dall’art.67 del d.lgs. n. 208 dell’8 novembre 2021;

RITENUTO, quanto alla determinazione della sanzione di applicare il criterio del *cumulo giuridico* secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 689 del 1981, poiché ad esito delle attività istruttorie espletate e delle evenienze fattuali riconducibili al caso *de quo*, emerge la circostanza che le condotte illecite oggetto del provvedimento possono considerarsi un’unica condotta giuridicamente rilevante, in quanto le violazioni sono state replicate e reiterate durante l’intero periodo di programmazione;

RITENUTO, per le ragioni precise, di dover determinare la sanzione per la condotta violativa contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di grave entità, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da comportare per la società indebiti vantaggi economici e, al contempo, per i telespettatori significativi effetti pregiudizievoli in riferimento ad un bene, quale quello della salute, la cui tutela necessita di garanzie privilegiate.

#### **B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell’eliminazione o dell’attenuazione delle conseguenze dannose.

#### **C. Personalità dell’agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto in quanto, pur a fronte degli elementi come sopra individuati, l'importo della sanzione deve considerarsi sufficientemente afflittivo ove si valutino le condizioni economiche di GTV S.r.l. Dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, i cui dati si riferiscono all’anno 2020, risultano, infatti, un bilancio in perdita (di euro 484.390) e un fatturato pari a euro 531.131 (voce “Ricavi da vendite e prestazioni” del conto economico);

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 1.549,50 (milcinquecentoquarantanove/50) corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione aumentata al triplo, secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, e quindi pari ad euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50), al netto di ogni altro onere accessorio, rilevando, ai fini della determinazione della sanzione, l’unicità del fine, o meglio la contestualità degli atti, ossia la connessione cronologica tra gli stessi, riferita ad un medesimo arco temporale;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

#### ORDINA

alla società alla società GTV S.r.l con sede in Bologna (BO), via Luciano Manara, 6 (CF. 01161880388), fornitore del menzionato servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telesanterno” di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell’art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

#### INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 75/22/CSP*” ovvero, in alternativa,

indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 75/22/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 maggio 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba